

E STATUTO

Art. 1 - Denominazione

L'associazione è denominata "SanreMINIClub".

Lo stemma Sociale è rappresentato da una sfera contenente la caricatura di una MINI vecchio stile ed una scritta adattata alle forme che riporta il nome dell'Associazione.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Sanremo, Via Volta, 149. Potranno essere istituite e soppresse, altrove, sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze.

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopo

- L'associazione è apartitica e apolitica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione e diffusione della cultura dell'automobile MINI, della sua evoluzione tecnica e del suo mito.
- Scopo non secondario dell'associazione è quello di porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati, portatori di handicap o comunque bisognosi in senso materiale o morale, possano trovare appoggio ed aiuto in qualsivoglia forma.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione "SanreMINIClub" potrà intraprendere attività quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Promozione e organizzazione di manifestazioni, gare sportive, attività ludiche ed altre simili, che potranno essere mezzo per finanziare progetti di aiuto e

soccorso delle persone e/o realtà (es. edifici – strutture – animali) svantaggiate di cui sopra.

- Stipula di convenzioni commerciali con società e ditte specializzate nel campo della motoristica, del soccorso stradale od altre inerenti la gestione e manutenzione dell'auto, in modo da offrire vantaggi (sconti, omaggi,) in favore di tutti gli aderenti all'Associazione; tra le varie imprese con cui stipulare tali convenzioni potranno essere inserite anche quelle che abbiano progetto alla commercializzazione di prodotti e servizi (ristoranti, negozi di abbigliamento,...) che possano essere utilizzati dagli associati, con le quali imprese il Club concorderà trattamenti di favore.
- Promozione di gemellaggi con altri Club simili italiani ed internazionali al fine di pubblicizzare l'Associazione anche presso altre realtà del terzo settore, nonché presso Enti pubblici e privati interessati a collaborare nel campo della cultura sportiva, della beneficenza e dell'assistenza sociale.
- Promozione dell'attività e degli scopi dell'Associazione attraverso ogni canale pubblicitario (stampa, eventi sportivi, spettacoli, internet,).

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi comprese la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Art. 5 - Soci - criteri di ammissione e di esclusione

1. Sono Soci FONDATORI dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

2. Sono Soci ORDINARI coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione e che ne condividono lo spirito e gli ideali e vengono ritenuti idonei al suo perseguimento.

3. La domanda di ammissione dei singoli appassionati all'Associazione deve essere firmata dal richiedente, il quale deve dichiarare l'osservanza del presente Statuto e delle disposizioni e Regolamenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo esamina le domande degli aspiranti Soci entro un mese dal giorno in cui sono pervenute. Il Presidente dell'Associazione avrà cura di informare gli aspiranti Soci dell'accettazione o della non accettazione delle domande. La domanda di ammissione a Socio può essere presentata più volte.

4. Tutti i soci hanno uguali diritti e medesimi obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.

5. La quota di iscrizione annuale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

6. Qualora la quota di iscrizione annuale non sia pagata, il Socio ritardatario sarà invitato a versarne l'importo. Finchè il Socio ritardatario non avrà soddisfatto il proprio debito nei confronti dell'Associazione non potrà frequentare la Sede Sociale

ed usufruire delle agevolazioni riservate ai Soci. Il socio che sia in ritardo di oltre un anno nell'adempimento di tutte le sue obbligazioni nei confronti dell'Associazione, verrà escluso ai sensi dell'art. 9 lettera b).

7.L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. E' in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

8.Le quote associative si intendono per anno solare, sono indivisibili ed intrasferibili. In caso di aumento della quota di iscrizione annuale o di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, i soci che non intendano aderirvi hanno il diritto di recedere nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.

9.Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di inadempienza i soci perderanno la loro qualità e potranno essere "esclusi" , secondo quanto stabilito al punto "6" o "radiati" nei casi più gravi, nel qual caso il socio perderà ogni diritto nei confronti dell'Associazione, compreso il diritto alla ripetizione della quota di iscrizione già versata. Il Consiglio Direttivo procederà, pertanto, alle relative delibere di "esclusione" o "radiazione".

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci (Ordinari e Fondatori)
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei revisori

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso: compete solo il rimborso delle spese documentate.

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 5 ed è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 novembre dal Consiglio Direttivo. L'assemblea è convocata altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- La relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- Il bilancio dell'esercizio sociale preventivo e consuntivo.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- a ratificare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali e gli eventuali contributi dei soci;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e su eventi eccezionali.

2. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante lettera raccomandata o altro mezzo ritenuto appropriato per adempiere alla formalità, quale ad esempio l'invio tramite fax o posta elettronica, la pubblicazione di idoneo avviso sulla stampa locale, l'annuncio diffuso tramite canale di informazione radiotelevisivo o multimediale.

3. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Trascorsa un'ora da quella originariamente stabilita per la prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria si intende riunita in seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati, deliberando a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

1.L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

2.Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai Consiglieri, con le stesse modalità già stabilite al punto 8). Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri intervenuti alla riunione. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, riguardo alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

3. Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare, il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito del perseguimento delle finalità sociali, e per meglio individuare le specifiche attività da intraprendere, nomina al suo interno tre consiglieri, a cui affidare il coordinamento dei singoli settori d'intervento:

-) un Consigliere Responsabile del Settore RICREATIVO;

-) un Consigliere Responsabile del Settore TECNICO;
-) un Consigliere Responsabile del Settore BENEFICENZA e SOLIDARIETA' SOCIALE.

Il Consiglio Direttivo tiene le scritture contabili previste dall'art. 24 del D.Lgs. 460/97, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati a norma di legge, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri con funzioni di Segretario tesoriere. Detti libri possono essere in ogni momento consultati dai soci.

Art. 10 - Presidente

1. Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere al proprio interno un Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, nonché il potere di firmare nel nome e per conto dell'associazione, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Nei rapporti con gli Istituti di Credito il Presidente può delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo ad operare sui conti correnti intestati all'Associazione con facoltà di firma disgiunta.

2. Il Presidente potrà adottare, in caso di necessità ed urgenza, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione salvo riferirne al Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

Art. 11 - Esercizi sociali e Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, sono tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12 - Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'associazione operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 13 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

L'assemblea può deliberare di non istituire il Collegio dei Revisori qualora i proventi dell'attività dell'associazione non superino, per due anni consecutivi, i limiti di legge, attualmente stabiliti in euro 1.032.913,80 (art. 25 D.Lgs 460/97).

Art. 14 - Norme applicabili

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

Sanremo, 22 dicembre 2007